



COMUNE DI BIONE

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 31

Data determinazione 01/04/2020

OGGETTO: INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO A FAVORE DI PERSONA ANZIANA INDIGENTE RICOVERATA PRESSO LA FONDAZIONE "EUGENIO BRAVI" -IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n. 11/2020 con il quale è stato attribuito l'incarico alla Dott.ssa Mara Ceriotti per la posizione organizzativa del Settore Amministrativo per il comune di Bione nell'ambito dell'Aggregazione Servizi Sociali per l'anno 2020;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 19.02.2020 con la quale è stato approvato il bilancio 2020/2022 ed allegati ivi compresi la nota di aggiornamento del DUP 2020-2022.

VISTI:

- L'art. 107 e l'art 109 II° comma del tuel D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle competenze e ai compiti dei responsabili dei servizi;
- Gli artt. 191 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- L'art 183 IX° comma del D.Lgs. n. 267/2000 in merito all'assunzione degli atti d'impegno da parte dei responsabili dei servizi.
- L'art. 184 del TUEL 267/2000 in merito alla liquidazione delle spese.

PRESO atto della volontà con la quale l'Amministrazione comunale ha deliberato precedentemente l'integrazione della retta di ricovero a favore di persona anziana indigente ricoverata presso la fondazione "Eugenio Bravi";

SENTITA l'Amministrazione comunale che ha confermato la volontà di proseguire con tale sostegno economico per l'anno 2020, procedendo con l'integrazione della retta di ricovero a favore di persona anziana indigente ricoverata presso la fondazione "Eugenio Bravi" per i mesi

gennaio/dicembre 2020, preso atto che le condizioni economico e di salute dell'utente in questione non sono variate.

RILEVATO che il Comune di Bione fa parte dell'aggregazione servizi sociali presso la Comunità Montana di Valle Sabbia;

RICHIAMATA la Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", la quale al capo II, art.6, c.4 prevede che "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica";

DATO ATTO che l'intervento integrativo economico comunale per dette finalità è determinato in relazione alla situazione economica dell'utente;

DATO ATTO altresì che l'intervento comunale a fronte di particolari condizioni accertate di bisogno sanitario e sociale di particolare gravità, che non trovino piena traduzione nella procedura standard di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, può essere flessibile, derogando ai parametri fissati, nei limiti del budget complessivo annualmente definito;

CONSIDERATA altresì la relazione sociale predisposta dall'Assistente Sociale del Comune di Bione, da cui si evidenziano le difficoltà socio – economiche del cittadino in questione, depositata agli atti.

RICHIAMATO il Regolamento per l'accesso alle prestazioni socio educative assistenziali e disciplina economica approvato con delibera di Consiglio Comunale n.34 del 27.11.2015, nello specifico l'articolo 44 "concessione della integrazione della retta alberghiera".

PRESO ATTO che si rende necessario integrare l'importo della retta sostenuta dall'utente indigente con € 202,00 mensili (comprensivo di marca da bollo), pari € 2.424,00 annuali.

RILEVATO che tale somme saranno trasferite alla Comunità Montana di Valle Sabbia, poiché il Comune di Bione fa parte dell'aggregazione servizi sociali presso la Comunità Montana di Valle Sabbia, che liquiderà la spesa alla fondazione "Eugenio Bravi" con sede legale in via Trento n.23/f a Barbarano di Salo' (Bs) codice fiscale 02861250179, partita iva 00697560985;

CONSIDERATO inoltre che, nello specifico, si tratta di persona anziana sola senza parenti prossimi obbligati agli alimenti.

Ritenuto di dover precedere in merito.

DETERMINA

1) Di impegnare l'importo di € 2.424,00 quale quota di integrazione della retta di ricovero a favore di persona anziana indigente ricoverata presso la fondazione "Eugenio Bravi", per l'anno 2020, sul capitolo 12031.04.000000002, al fine di sostenere un costo mensile pari a € 202,00.

2) Di trasferire tali somme alla Comunità Montana di Valle Sabbia, la quale provvederà alla liquidazione dell'importo dovuto alla fondazione "Eugenio Bravi" con sede legale in via Trento n.23/f a Barbarano di Salo' (Bs) codice fiscale 02861250179, partita iva 00697560985.

DI DARE ATTO:

- che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)".

DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267
- va pubblicata, ai sensi della Legge 69/2009 e del decreto legge sviluppo n. 83 del 22 giugno 2012, all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi, ai fini della generale conoscenza.
- con la pubblicazione nella pagina "Delibere e Determine" del sito web suddetto s'intendono assolti gli obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. 14-3-2013 n. 33. La recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, del 3 febbraio 2015, n. 515 in argomento ha chiarito definitivamente che la pubblicazione delle determinazioni non è prevista come necessaria per l'efficacia dell'atto ma solo sotto il profilo della trasparenza.

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati (non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971.

L'istruttore amministrativo
CERIOTTI MARA / INFOCERT SPA